



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A.Diaz n.1

REG. ORD. N. 34

li, 05 AGO 2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO

che il D.Lgs n. 152 03/04/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare: - l'articolo 178 ove si afferma che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"; - l'articolo 192 il quale prescrive: "1. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", 2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"; - l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; - gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

RICORDATO

che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria e che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;

che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo ed è possibile trovare informazioni dettagliate sul sito comunale;

che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e, pertanto, è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

ATTESO

che è stato più volte accertato che molti rifiuti destinabili alla raccolta differenziata attive sul territorio comunale vengono abbandonati sul suolo pubblico facendolo divenire indecorosamente "discarica abusiva";

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr. 9640 del 10 marzo 2008 con la quale è stato adottato il nuovo Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti ed è stata data una prima attuazione alle misure previste dal Piano stesso;

VISTA la deliberazione di C.C. nr.10 del 30/06/2008 con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti;

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr.16 del 27/05/2014 con la quale sono state disciplinate le sanzioni pecuniarie per il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti sull'intero territorio comunale;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze in merito alla regolamentazione e al conferimento dei rifiuti solidi urbani, da ultime l'Ordinanza Sindacale nr. 08 del 26/02/2016, n. 53 del 29/11/2017, nr. 52 del 06/06/2018;

EVIDENZIATO

che, nella fattispecie di attività riguardante il deposito di rifiuti, ulteriore Provvedimento del Garante della Privacy del 08 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) all'art. 5.2. recita: "In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689)";

CONSIDERATO

che, a seguito dell'installazione di detti impianti di video sorveglianza in materia specifica, gli stessi sono diventati attivi ed operativi dal giorno 01 di maggio 2013 solo in alcune zone del territorio comunale, ed allo stato in via di completamento;

che detti impianti sono mobili e possono essere dislocati nelle zone e nelle aree del territorio comunale ove si ritenga più opportuna sorvegliare e vigilare sull'attività degli illeciti posti in essere dal/i cittadino/i residente e non;

TENUTO CONTO

che tali impianti di videosorveglianza, dal giorno 01 maggio 2013, ovvero dalla loro entrata in funzione, hanno favorito il rilevamento delle infrazioni commesse in zone ed aree impossibilitate ad un controllo continuo e costante degli operatori di Polizia e hanno attenuato notevolmente nelle stesse zone il riprovevole fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti;

CONSIDERATO,

che nonostante il sistema di videosorveglianza cittadina ed i numerosi controlli effettuati, i conferimenti irregolari non diminuiscono e che si rendono necessarie disposizioni sanzionatorie con efficace effetto dissuasivo dei comportamenti incivili e scorretti in materia di conferimento di rifiuti;

CONSIDERATO altresì

che il mancato o l'errato conferimento dei rifiuti costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;

che l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

RITENUTO di adeguare le misure sanzionatorie della precedente Ordinanza Sindacale n.70 del 15/11/2018 e confermare il divieto di conferire i rifiuti in i sacchi neri;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, nr. 689 come modificato dall'art. 6bis della Legge 24/07/2008, nr. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, nr. 92;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000. nr. 267, come novellato dal D.L 23/05/2008, nr. 92 convertito con legge 24/07/2008, nr. 125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/10/2008;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152;

VISTO l'art. 475 del C.P.C.;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. nr. 267/2000;

Per tutto quanto espresso in premessa

ORDINA

il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni comunali vigenti è punito con una sanzione pecuniaria di:

- ✓ **per i cittadini residenti da un minimo di € 50,00 ad un massimo € 300,00** (ai sensi dell'art. 16 della Legge nr.689/81 è ammesso il pagamento nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero € 100,00);
- ✓ **per i cittadini non residenti da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00** (ai sensi dell'art. 16 della Legge nr. 689/81 è ammesso il pagamento nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero 167,00€);

In entrambi i casi saranno addebitate in aggiunta le spese di procedimento e di accertamento, entro il limite di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'atto all'/agli interessato/i, fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi.

È fatto obbligo di conferire tutti i rifiuti esclusivamente ed unicamente in sacchi colorati trasparenti. Il conferimento con altre tipologie di sacchi sarà sanzionato in base a quanto previsto dall'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 o con una sanzione pecuniaria di:

- ✓ **un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 200,00** (ai sensi dell'art. 16 della Legge nr. 689/81 è ammesso il pagamento nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero 50,00€).

La presente Ordinanza Sindacale sostituisce tutte le precedenti Ordinanze o disposizioni in materia e **costituisce titolo esecutivo**.

DISPONE

L'immediata trasmissione per l'osservanza ed il rispetto :

- *al Comando Polizia Municipale di Nocera Inferiore;*
- *al Comando Stazione Carabinieri di Nocera Inferiore;*
- *al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;*
- *al Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore;*
- *al Comando Polizia Provinciale;*

DISPONE

la pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio online del sito internet del Comune di Nocera Inferiore.

CONTRO

la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- *entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'ALBO PRETORIO del Comune di Nocera Inferiore, al Tribunale Amministrativo Regione della Regione Campania o, in alternativa,*
- *entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'ALBO PRETORIO del Comune di Nocera Inferiore, al Presidente della Repubblica.*

Dalla Casa Comunale, li 05 agosto 2019



Il Sindaco
Avv. Manlio TORQUATO

